

Regolamento per il trattamento dei dati

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 269 in data 19 febbraio 1998

modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 29 marzo 2004, dando atto che i riferimenti normativi alla legge 31.12.1996 n. 675 si intendono sostituiti dal decreto legislativo 30.6.2003 n. 196.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, nr.675.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici delle aziende speciali delle società per azioni a prevalente capitale pubblico e dei concessionari di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

Art. 3

Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n.675.

Art. 4

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con disposizione del Direttore di Settore.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

3. I Dirigenti Responsabili di Settore comunicano al Direttore del Settore Personale, ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

Art. 5

Titolarietà e responsabilità del trattamento dei dati

1. Titolare delle banche dati è il Comune di Venezia.

2. I responsabili del trattamento dei dati sono i dirigenti preposti alle articolazioni organizzative di massima dimensione dell'Ente o loro delegati. Responsabile del trattamento può essere anche un soggetto esterno esperto in gestione dati.

3. Per esigenze organizzative possono essere designati responsabili più soggetti anche mediante suddivisione dei compiti.

4. Il Responsabile:

a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate agli operatori;

b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;

d) vigila sui procedimenti di rettifica dei dati;

e) dà istruzioni operative per la sicurezza della banca dati e dei

procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi sulla base delle disposizioni impartite dal titolare;

f) vigila sulla comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e sulla loro diffusione;

g) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

Art. 6

Trattamento dei dati

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

3. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

Art. 7

Consenso

1. Le domande di partecipazione agli appalti, ai concorsi pubblici, la richiesta di utilizzo di servizi, la richiesta di rilascio di autorizzazioni, concessioni, ecc., da parte di persone fisiche e persone giuridiche equivale ad esplicita espressione del consenso previsto, in ordine al trattamento dei dati personali, dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e aggiornamenti.

Art. 8

Informazione

1. Gli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 nr. 675 sono svolti dai responsabili degli uffici e servizi a ciò incaricati. Ove possibile sono incaricati gli operatori addetti al trattamento dei dati.

2. I Dirigenti e/o Responsabili degli uffici e servizi favoriscono l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo ed eventuali dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9

Diritti dell'interessato

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.
2. La Giunta comunale determina il contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 10

Rapporti con il garante

1. Il titolare del trattamento dei dati è tenuto ad inviare, tramite il Direttore del Personale, al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 11

Sicurezza

1. Il responsabile del trattamento dei dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
 - a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - b) l'accesso non autorizzato;
 - c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
 - d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. Disposizioni in materia di sicurezza possono essere impartite anche dal titolare.

Art. 12

Controlli

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento entra in vigore con l'approvazione nelle forme previste dalla Legge;

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni.